

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1117 del 05/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale EMPORIO DELLA PIETRA DI GIOVANNETTI LINO con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena denominata 10S sita nel Comune di Sarsina Loc. Lastreto, Fosso Taverna.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1183 del 05/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale EMPORIO DELLA PIETRA DI GIOVANNETTI LINO con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena denominata 10S sita nel Comune di Sarsina Loc. Lastreto, Fosso Taverna.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/01/2018, acquisita al Prot. Unione 886 e da Arpa al PGFC/2018/743 del 15/01/2018, dall'Impresa Individuale **EMPORIO DELLA PIETRA DI GIOVANNETTI LINO** nella persona di Monti Sara, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava

di arenaria tipo pietra serena denominata 10S sita nel Comune di Sarsina Loc. Lastreto, Fosso Taverna, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che con delibera n. 71 del 11/07/2017 il Comune di Sarsina ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99, del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di arenaria tipo alberese in loc. Lastreto Fosso Taverna "10S" presentato da EMPORIO DELLA PIETRA di Giovannetti Lino, in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nelle conclusioni del Rapporto sull'Impatto Ambientale predisposto dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Sarsina;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP con nota Prot. Unione 3548 del 24/01/2018, acquisita al PGFC/2018/1395, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Sarsina, AUSL della Romagna, Arpae;

Dato atto che in data 25/01/2018 la ditta ha trasmesso documentazione a perfezionamento dell'istanza, acquisita al Prot. Unione 3925 e da Arpae al PGFC/2018/1610;

Atteso che con Nota Prot. Unione 6827 del 13/02/2018, acquisita al PGFC/2018/2537, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 847 del 26/01/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/1502, il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue *"Vista la richiesta AUA presentata dalla ditta Emporio della Pietra con sede in loc. Alfero di Verghereto Via Para n. 21/A, legale rappresentante Giovanetti Lino, e la relativa relazione del tecnico competente in acustica ambientale Dott.sa Camilla Bacchiocchi, già valutata favorevolmente in ambito di VIA, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 02/03/2018;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *"(...) Visto che con nota prot. n. 819 del 25/01/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/1476 del 25/01/18, il Comune di Sarsina ha trasmesso il proprio parere sulla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportato: "Vista la richiesta di richiesta di valutazione su compatibilità urbanistico-edilizia pervenuta in data 25.01.2018 prot. 770 in riferimento alla domanda AUA presentata dalla ditta Emporio della Pietra con sede in loc. Alfero di Verghereto Via Para n. 21/A, legale rappresentante Giovanetti Lino, si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia della nuova attività"*;

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0036263/P del 13/02/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/2431 del 13/02/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/3471 del 01/03/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale **EMPORIO DELLA PIETRA DI GIOVANNETTI LINO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **EMPORIO DELLA PIETRA DI GIOVANNETTI LINO** (P.IVA 03152190405) con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A, **per la cava di arenaria tipo pietra serena denominata 10S sita nel Comune di Sarsina Loc. Lastreto, Fosso Taverna.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta EMPORIO DELLA PIETRA di Giovannetti Lino ha attivato una procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i. come integrata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al progetto di coltivazione e sistemazione della cava di arenaria tipo alberese in loc. Lastreto Fosso Taverna "10S", conclusasi con delibera n. 71 del 11/07/2017 nella quale Comune di Sarsina ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nelle conclusioni del Rapporto sull'Impatto Ambientale predisposto dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Sarsina. In particolare il Rapporto sull'Impatto Ambientale succitato, in merito alla emissione di polveri, prescrive di adottare le seguenti misure di mitigazione:

38. *copertura del carico trasportato mediante teloni;*
39. *si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;*
40. *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;*
41. *poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti.*

La Ditta ha quindi presentato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 3548 del 24/01/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/1395, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Sarsina;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/1338 del 24/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/1376 del 24/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Sarsina – Settore Tecnico – Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 819 del 25/01/18, acquisita al prot. di Arpaie PGFC/2018/1476 del 25/01/18, il Comune di Sarsina ha trasmesso il proprio parere sulla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportato: *“Vista la richiesta di richiesta di valutazione su compatibilità urbanistica-edilizia pervenuta in data 25.01.2018 prot. 770 in riferimento alla domanda AUA presentata dalla ditta*

Emporio della Pietra con sede in loc. Alfero di Verghereto Via Para n. 21/A, legale rappresentante Giovanetti Lino, si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia della nuova attività”.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0036263/P del 13/02/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/2431 del 13/02/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta.

Con nota PGFC/2018/3471 del 01/03/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate - la società esegue attività estrattiva di pietra arenaria (pietra serena). L'attività estrattiva sarà eseguita su un'estensione complessiva di 23.361 mq con superficie di coltivazione pari a 20555 mq. L'area è già stata oggetto di escavazione sul fianco S dell'ambito estrattivo (Aut. Comune di Sarsina è la n° 28 del 28/04/2010) e il nuovo progetto prevede la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava con l'intervento nella parte Nord dell'ambito estrattivo 10S per una superficie complessiva di 6.237 mq per estrazione e 2.805 mq per lo stoccaggio temporaneo della risulta di scavo. Sulla base del programma di coltivazione e in relazione alle necessità operative la coltivazione si svilupperà in più fasi successive:

- asportazione del cappellaccio sino all'orizzonte coltivabile;
- coltivazione dell'orizzonte;
- ritombamento;
- sistemazione finale dell'area di cava e di quella di stoccaggio temporaneo con ripristino morfologico e vegetazionale.

In primo luogo verrà asportato il cotico agrario che sarà disposto nell'area di stoccaggio in modo da poter essere riutilizzato nella fase di ripristino finale. [...] Per la quasi totalità dei volumi citati la rimozione avverrà tramite utilizzo di mezzo meccanico, pala cingolata, con appoggio di una pala/escavatore per lo spostamento dei blocchi. Si può in prima analisi ipotizzare l'utilizzo parziale di esplosivo per la rimozione di banchi di cappellaccio in caso di materiale difficilmente rimovibile col solo mezzo meccanico. [...] Una volta raggiunto il livello coltivabile si procederà alla sua estrazione: i blocchi saranno perforati lungo linee di taglio definite, dove non già presenti per fessurazione naturale, e sganciati con l'utilizzo di pala o escavatore. Il materiale estratto sarà poi trasportato, tramite il mezzo meccanico utilizzato per lo sgancio, alla zona di accumulo temporaneo da cui verrà periodicamente caricato sul mezzo di trasporto per il laboratorio di proprietà in località Para. [...] Una volta terminata la coltivazione del livello arenaceo di interesse si procederà al ritombamento tramite il materiale proveniente dall'asportazione del cappellaccio. A conclusione del ritombamento saranno avviate direttamente le operazioni di ripristino ambientale. [...] Il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, legate al passaggio degli autocarri sul fondo stradale non asfaltato, avverrà mediante umidificazione della viabilità interna. Inoltre, il sollevamento di particelle verrà limitato adottando una velocità di transito bassa. La frequenza della bagnatura dipenderà sia dalle condizioni meteorologiche, nei giorni di pioggia le condizioni naturali sono tali da mitigare naturalmente tale aspetto, sia dalle condizioni di umidità del terreno. In particolare, inoltre, le operazioni di bagnatura interesseranno quelle aree sottoposte all'azione erosiva del vento che sono interessate dalle lavorazioni con cadenza quotidiana.

Conclusioni - Relativamente al contenimento delle emissioni diffuse costituite da polveri, fermo restando quanto prescritto ai punti 38 – 39 – 40 e 41 della Delibera n. 71 del 11/07/2017 (esito della procedura di V.I.A.), si ritengono adeguate le misure di mitigazione proposte dal gestore per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalla viabilità su fondo non asfaltato. Si prescrive, inoltre, che il gestore provveda tramite inumidimento, qualora necessario, a contenere eventuali emissioni che possano derivare dal cotico agrario costituente il cappellaccio asportato. Considerato quanto sopra, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti,

della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/01/2018 P.G.N. 886, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di coltivazione di cava di arenaria, tipo pietra serena, orizzonte Alberese sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni;
 - b) si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
 - c) gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
 - d) poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;
 - e) gli autocarri in movimento all'interno dell'area di cava dovranno adottare una velocità di transito bassa;
 - f) si dovrà provvedere tramite inumidimento, qualora necessario, a contenere eventuali emissioni che possano derivare dal cotico agrario costituente il cappellaccio asportato;
 - g) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa di polveri.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle emissioni.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Sarsina, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.